

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI del CONSORZIO INSTM

ART. 1

Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, che è costituito secondo l'articolo 7 dello Statuto ed è presieduto dal Presidente del Consorzio, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto stesso.

E' convocato, almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica, inviato almeno cinque giorni prima.

E' convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta o dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando gli assenti giustificati per iscritto; le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Svolge di norma le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo il componente più giovane in età tra i presenti.

Il Presidente della seduta può chiamare a riferire al Consiglio Direttivo, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni al Consiglio.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato.

Ai partecipanti al Consiglio Direttivo è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione.

ART. 2

Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è l'Organo di consultazione e programmazione scientifica del Consorzio e costituisce il raccordo tra le attività svolte all'interno e all'esterno delle Unità del Consorzio. E' organo consultivo della Giunta.

I membri del Consiglio Scientifico vengono nominati secondo le disposizioni dell'art. 7 dell'Ordinamento dei Servizi del Consorzio.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto il Consiglio può essere integrato da un numero massimo di quattro membri scelti tra esperti nei settori di attività del Consorzio.

E' presieduto dal Presidente del Consorzio, o da suo delegato, ai sensi degli art. 8 dello Statuto. Partecipa al Consiglio Scientifico, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente del Consorzio, o suo delegato, di norma due volte l'anno, in via telematica o mediante lettera contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, oppure in via urgente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica,

inviato almeno cinque giorni prima. E' convocato inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi membri non contando i giustificati per iscritto, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta. Svolge di norma le funzioni di Segretario del Consiglio Scientifico il componente più giovane in età tra i presenti.

Il Presidente della seduta può chiamare a riferire al Consiglio Scientifico, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni al Consiglio.

I membri del Consiglio Scientifico possono ottenere dal Presidente, o suo delegato, tutte le informazioni sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta. Le delibere, firmate dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono trasmesse alla Giunta e sono raccolte cronologicamente in apposito registro.

Ai componenti del Consiglio Scientifico è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni.

ART. 3

Giunta

I membri eletti della Giunta di cui all'art. 10 dello Statuto, vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri con una votazione a scrutinio segreto, in cui ogni elettore esprime due voti. Vengono dichiarati eletti i tre membri del Consiglio Direttivo che hanno ricevuto più voti, purché raggiungano almeno il quorum del 10% (arrotondato per difetto) dei votanti. Qualora meno di tre persone abbiano raggiunto il quorum, viene svolta una seconda votazione per l'elezione dei membri ancora mancanti in cui ogni elettore esprime un solo voto, e così di seguito. A parità di voto viene eletto il più anziano di età. Una stessa persona non può essere eletta per più di due quadrienni consecutivi. Fa parte di diritto della Giunta il Direttore del Consorzio.

La Giunta, su proposta del Presidente, nomina in seno ai suoi membri il Vice-Presidente. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente del Consorzio.

La Giunta è convocata mediante lettera espresso, telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione, di norma prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni si assumono a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente della seduta. Svolge le funzioni di Segretario della Giunta di norma il componente più giovane di età tra i presenti.

Il Presidente di seduta può chiamare a riferire alla Giunta, quando ve ne sia la necessità, esperti esterni alla Giunta stessa.

La Giunta può venire consultata in caso di urgenza anche mediante telefono, teleconferenza ecc.; in tal caso il Presidente ne dà atto per iscritto.

I verbali delle riunioni della Giunta firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, sono raccolti cronologicamente in apposito registro numerato e vidimato.

Ai componenti della Giunta è corrisposto il rimborso delle spese di partecipazione.

ART. 4 **Presidente**

Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto e svolge i compiti in esso previsti.

L'elezione avviene in seno al Consiglio Direttivo tramite una votazione a scrutinio segreto tra i membri dello stesso in cui ciascun membro può esprimere un solo voto. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e non è rieleggibile per più di un quadriennio consecutivo.

All'atto dell'elezione, qualora il Presidente ricoprisse altra carica direttiva all'interno del Consorzio, il Consiglio Direttivo potrà provvedere anche alla nomina del suo sostituto in tale carica. L'Unità di afferenza del Presidente può richiedere al Rettore la nomina di un eventuale sostituto nel Consiglio Direttivo. In assenza di tale richiesta il Presidente continua a svolgere le funzioni di Rappresentante di Sede per l'Università consorziata che lo ha nominato.

Il Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico, avvia le procedure per la nomina dei nuovi Consigli.

Il Presidente, sentita la Giunta, nomina il Direttore del Consorzio secondo l'articolo 9 dello Statuto.

ART. 5 **Direttore**

Il Direttore del Consorzio è nominato, sentita la Giunta, dal Presidente del Consorzio secondo l'articolo 9 dello Statuto. Il Direttore è membro della Giunta con diritto di voto e partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico. La sua durata in carica non potrà eccedere per più di sei mesi la durata del mandato dei membri elettivi di Giunta.

Il Direttore può istituire Comitati o Commissioni consultive per la cura di particolari attività inerenti le proprie funzioni, determinandone la composizione.

Il Direttore, sentito il Presidente e nei limiti fissati dalla Giunta, può delegare alcune delle proprie attribuzioni a membri del Consorzio scelti tra docenti di provata competenza ed esperienza, stabilendone durata e poteri, per singoli atti o categorie di atti.

All'atto della nomina, qualora il Direttore ricoprisse altra carica direttiva all'interno del Consorzio, la Giunta potrà provvedere alla nomina del suo sostituto in tale carica. Qualora il Direttore sia membro del Consiglio Direttivo, l'Unità di afferenza può richiedere al Rettore la nomina di un eventuale sostituto nel Consiglio Direttivo. In assenza di tale richiesta il Direttore continuerà a svolgere le funzioni di Rappresentante di Sede per l'Università consorziata che lo ha nominato.

ART. 6 **Disposizioni Generali**

Le disposizioni statutarie che regolano la nomina o l'elezione dei membri degli organi consortili non hanno efficacia retroattiva. In caso di modifiche di Statuto, i membri già nominati o eletti alla data di entrata in vigore del nuovo Statuto, possono concorrere alle nuove nomine o elezioni secondo le disposizioni statutarie.